

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-579 del 07/02/2019
Oggetto	DPR 59/2013. VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. DITTA C.P. COLOR SRL (ex Sirio Company srl) (Imp. v. FRANKLIN N. 20/C) CARPI (MO). Rif. Prot. n. 1655/2018 SUAP Unione delle Terre d'Argine. Rif. Prat. n. 35392/2018 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-600 del 07/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno sette FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR 59/2013. **VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE.**

DITTA C.P. COLOR SRL (ex Sirio Company srl) (Imp. v. FRANKLIN N. 20/C) CARPI (MO).

Rif. Prot. n. 1655/2018 SUAP Unione delle Terre d'Argine.

Rif. Prat. n. 35392/2018 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 09/10/2014 la Ditta SIRIO COMPANY SRL, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di CARPI, V. FRANKLIN 20/C, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa alla Provincia di Modena e assunta agli atti in data 10/10/2014 con prot. n. 98602/9.13. La domanda è stata integrata con documentazione pervenuta in data 29/12/2014 assunta agli atti con prot. n. 122581/9.13 e in data 19/2/2015;

La Ditta nello stabilimento di cui sopra effettua attività di tintoria di capi di abbigliamento;

Durante l'iter autorizzatorio sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di CARPI, prot. n. 51985 del 12/11/2014, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di Arpa Modena – Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 2115 del 20/2/2015, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Carpi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto acustico, acquisito agli atti con prot. n. 123194 del 30/12/2014, che richiama il parere favorevole sulla documentazione suddetta espresso da ARPA Distretto Area Nord-Carpi con atto protocollato al n. 64933 del 19.12.2014;
- parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Carpi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al titolo ambientale Scarichi Idrici, prot. n. 53161 del 18/11/2014, che richiama il parere tecnico, favorevole con prescrizioni, di AIMAG SPA prot. n. 8119 del 13.11.2014;

A seguito della domanda sopra citata è stata adottata Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva dei titoli ambientali Acqua, Aria, Impatto Acustico, con Determinazione della Provincia di Modena n. 160 del 18/3/2015;

In data 20/11/2018 è pervenuta al SUAP territorialmente competente, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena in data 20/11/2018, assunta agli atti con prot. n. 24116, la comunicazione di cessione di ramo d'azienda da parte di SIRIO COMPANY SRL alla ditta **C.P. COLOR SRL** e la conseguente richiesta di voltura della vigente Autorizzazione Unica Ambientale a favore della nuova ragione sociale;

Si ritiene di VOLTURARE / aggiornare la vigente Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva degli Allegati Acqua, Aria, Impatto Acustico, rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 160 del 18/3/2015, alla ditta **C.P. COLOR SRL** con sede legale e produttiva in comune di Carpi (MO), v. Franklin n. 20/C;

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta **C.P. COLOR SRL** per l'impianto ubicato in comune di Carpi (MO), v. Franklin n. 20/C, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n. 160 del 18/3/2015;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di stabilire che **il termine di validità della presente autorizzazione è fissato al 18/3/2030**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato da SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente della SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Carpi
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Carpi

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione delle Terre d'Argine, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte della SAC di ARPAE di Modena.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta C.P. COLOR SRL (ex Sirio Company srl) (Imp. v. FRANKLIN N. 20/C) CARPI (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura Voltura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – carichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta SIRIO COMPANY SRL, con nota assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 20/11/2018 con prot. n. 24116, ha comunicato la cessione di ramo d'azienda, relativamente all'attività di tintoria, svolta negli impianti ubicati in comune di Carpi (MO), v. Franklin n. 20/C, alla ditta C.P. COLOR SRL.

Nello stabilimento di cui sopra sono svolte attività di tintoria di capi di abbigliamento.

L'attività di cui sopra è autorizzata allo scarico di acque reflue come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 160 del 18/3/2015, per la seguente configurazione:

- a) le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici sono convogliate nella pubblica fognatura di via B. FRANKLIN;
- b) le acque meteoriche ricadenti sulle coperture e nei piazzali, non suscettibili di contaminazione, confluiscono mediante condotta acque bianche nel corpo idrico superficiale di via B. FRANKLIN;
- c) le acque reflue derivanti dal processo produttivo (attività di tintoria e lavanderia capi d'abbigliamento), confluiscono mediante condotta dedicata nella pubblica fognatura di via B. FRANKLIN, previo passaggio in impianto di trattamento esistente (manufatti di separazione a gravità delle sostanze inquinanti).

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue di cui sopra sono classificate come:

- i reflui indicati al punto a) come acque reflue domestiche;
- i reflui indicati al punto b) come acque meteoriche non suscettibili di contaminazione;
- i reflui indicati al punto c) come acque reflue industriali;

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio dell'A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Carpi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al titolo ambientale Scarichi Idrici, prot. n. 53161 del 18/11/2014, che richiama il parere tecnico, favorevole con prescrizioni, di AIMAG SPA prot. n. 8119 del 13.11.2014;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta C.P. COLOR SRL, con insediamento posto a Carpi (MO), v. Franklin n. 20/C, a scaricare le acque reflue industriali derivanti dall'attività di tintoria di capi di abbigliamento nella pubblica fognatura di VIA B. FRANKLIN N. 20/C secondo le prescrizioni di seguito elencate.

Il bacino fognario di scarico è denominato COMUNE DI CARPI ed è asservito ad un impianto di depurazione di secondo livello. Il corpo idrico recettore finale è denominato FOSSETTA CAPPELLO.

Prescrizioni per le acque reflue industriali

1) ai sensi dell'art. 69, comma 4, del Regolamento del Gestore Aimag per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Modena (approvato con delibera del C.d.A., ATO del 26/06/2008), lo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura dovrà rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura, con l'eccezione dei seguenti parametri, che dovranno rispettare i limiti in deroga sotto indicati:

Parametro	Valore Limite (mg/l) (in deroga)
COD (SE COD/BOD5>2.2)	2000
COD (SE COD/BOD5<2.2)	5000
BOD	NESSUN LIMITE
SOLIDI SOSPESI TOTALI	500
CLORURI	3000
SOLFATI	2000
COLORE NESSUN LIMITE	
TENSIOATTIVI TOTALI	20

2) il limite quantitativo annuo viene definito in **60.000 mc.**;

3) gli eventuali effluenti prodotti nei processi di lavorazione e non rispondenti ai limiti di accettabilità indicati, dovranno essere smaltiti a cura e spese del titolare dello scarico e in osservanza di quanto prescritto dalla normativa vigente e successive modifiche in materia di rifiuti;

4) i limiti suddetti devono essere rispettati presso i pozzetti d'ispezione e controllo ubicati immediatamente a monte della confluenza delle reti fognarie aziendali nella pubblica fognatura e convoglianti acque reflue industriali e/o miste;

5) il rispetto dei limiti tabellari, relativamente alle acque reflue industriali, dovrà essere riferito, di norma, ad un prelievo medio composito effettuato nell'arco di tre ore; campionamenti su tempi diversi o istantanei potranno essere effettuati in base a motivazioni da riportare sul verbale di campionamento (es.: diverso tempo di durata dello scarico, rilascio estemporaneo di sostanze liquide, pozzetto sito in zona di passaggio automezzi, ecc.), il prelievo istantaneo è altresì consentito laddove siano presenti pretrattamenti di omogeneizzazione del refluo con tempo di ritenzione di almeno tre ore.

Prescrizioni di carattere generale

6) Il pozzetto di ispezione e prelievo campioni posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue scaricate in pubblica fognatura, deve essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e per gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo; il manufatto, inoltre, deve avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;

7) la ditta deve provvedere a mantenere funzionante ed efficiente il sistema di trattamento delle acque esistente, costituito da manufatti di separazione a gravità delle sostanze inquinanti. Ogni disattivazione o malfunzionamento dell'impianto dovuto a cause accidentali dovrà essere immediatamente comunicato ad Aimag. I fanghi di risulta dovranno essere smaltiti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e nel rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni impartite dagli organi competenti in materia. La documentazione inerente le operazioni di manutenzione effettuate sul sistema di trattamento e sul reticolo fognario, ivi comprese quelle relative al periodico spurgo dei manufatti, dovrà essere conservata a cura del titolare dello scarico ed esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

8) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di reflui, fanghi ed altre sostanze incompatibili con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosi o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari, secondo le prescrizioni dell'art. 81 del Regolamento del Gestore Aimag Spa;

9) l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività;

10) l'eventuale approvvigionamento da fonti idriche alternative al pubblico acquedotto dovrà essere preventivamente segnalato all'ente gestore;

11) è fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE-SAC di Modena, al Comune di Carpi ed al Gestore di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta C.P. COLOR SRL (ex Sirio Company srl) (Imp. v. FRANKLIN N. 20/C) CARPI (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 Voltura

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che in caso di modifica non sostanziale dell'impianto, che non comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto.

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta SIRIO COMPANY SRL, con nota assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 20/11/2018 con prot. n. 24116, ha comunicato la cessione di ramo d'azienda, relativamente all'attività di tintoria, svolta negli impianti ubicati in comune di Carpi (MO), v. Franklin n. 20/C, alla ditta C.P. COLOR SRL.

Nello stabilimento di cui sopra sono svolte attività di tintoria di capi di abbigliamento.

L'attività di cui sopra è autorizzata alle emissioni in atmosfera, come da Allegato Aria alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 160 del 18/3/2015, per la seguente configurazione produttiva:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai punti di emissione nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;
- la realizzazione dei nuovi punti di emissione n. 10 e 11 (essiccatoi), da n. 12 a n. 18 (vasche olandesi), 19 e 20 (vasche aperte) e n. 21 (sfiato cisterne accumulo vapore);
- il seguente consumo di materie prime:

- coloranti in polvere	6,5	t/anno
- sodio cloruro	120	t/anno
- acqua ossigenata	6.000	l/anno
- acido acetico	8.000	l/anno
- acido formico	4.000	l/anno
- ipoclorito di sodio	2.000	l/anno
- sodio idrato in soluzione	700	l/anno
- antischiuma	1.000	l/anno

- sbiancanti	2.000	l/anno
- ammorbidenti	12	t/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio dell'A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di CARPI, prot. n. 51985 del 12/11/2014;
- contributo istruttorio di Arpa Modena – Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 2115 del 20/2/2015, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta C.P. COLOR SRL con impianti ubicati nel comune di Carpi, v. Franklin n. 20/C, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - ASPIRAZIONE BANCO COLORI

portata massima	864	Nmc/h
altezza minima del camino	6	m
durata	5	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - ESSICCATOIO (5 kg)

portata massima	8.200	Nmc/h
altezza minima del camino	6	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO a maglia metallica		

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - ESSICCATOIO (50 kg)

portata massima	11.800	Nmc/h
altezza minima del camino	6	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO a maglia metallica		

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 - ESSICCATOIO (30 kg)

portata massima	2.900	Nmc/h
altezza minima del camino	6	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO a maglia metallica		

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - ESSICCATOI 2 CALATE (30 kg + 30 kg)

portata massima	6.000	Nmc/h
altezza minima del camino	6	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
----------------	---	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO a maglia metallica

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - ESTRATTORE A PARETE

portata massima	2.900	Nmc/h
altezza minima del camino	4	m
durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 7 - CENTRALE TERMICA 2093 KW

(impianto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

portata massima	3.450	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 - ESSICCATOIO (30 kg)

portata massima	5.300	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
----------------	---	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO a maglia metallica

PUNTO DI EMISSIONE N. 9 - ESSICCATOIO (50 kg)

portata massima	5.600	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
----------------	---	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO a maglia metallica

PUNTO DI EMISSIONE N. 10 - ESSICCATOIO (30 kg)

portata massima	6.120	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
----------------	---	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO a maglia metallica

PUNTO DI EMISSIONE N. 11 - ESSICCATOIO (30 kg)

portata massima	6.120	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 5 mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO a maglia metallica

PUNTO DI EMISSIONE 12 - VASCA OLANDESE

portata massima	tiraggio naturale
altezza minima del camino	8 m
durata	8 h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 13 - VASCA OLANDESE

portata massima	tiraggio naturale
altezza minima del camino	8 m
durata	8 h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 14 - VASCA OLANDESE

portata massima	tiraggio naturale
altezza minima	8 m
durata	8 h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 15 - VASCA OLANDESE

portata massima	tiraggio naturale
altezza minima del camino	8 m
durata	8 h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 16 - VASCA OLANDESE

portata massima	tiraggio naturale
altezza minima del camino	8 m
durata	8 h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 17 - VASCA OLANDESE

portata massima	tiraggio naturale
altezza minima del camino	8 m
durata	8 h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 18 VASCA OLANDESE

portata massima	tiraggio naturale
altezza minima del camino	8 m
durata	8 h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 19 - VASCA APERTA

portata massima	tiraggio naturale
altezza minima del camino	8 m
durata	8 h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 20 - VASCHE APERTE (n. 3)

portata massima	tiraggio naturale
altezza minima del camino	8 m
durata	8 h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 21 - SFIATO CISTERNE ACCUMULO VAPORE

portata massima	tiraggio naturale
altezza minima del camino	occasionale
durata	8 h/g

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Si rimanda alle verifiche dei competenti organi di controllo l'eventuale imposizione di idonei sistemi di abbattimento delle sostanze odorigene/organiche, qualora si rilevino problematiche di carattere igienico sanitario.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla verifica dei limiti di emissione

Entro 60 giorni dalla data della presente autorizzazione dovranno essere trasmessi, tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE – SAC e Distretto territorialmente competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, i risultati delle analisi effettuate nelle condizioni più gravose sui punti di **emissione n. 1 e 2** (un prelievo relativamente a portata e polveri).

Da tale data proseguirà il controllo periodico delle emissioni come indicato nella presente autorizzazione.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE – SAC e Distretto territorialmente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di **messa a regime**; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di **60 giorni**.
- Relativamente ai punti di emissione **n. 10 e 11** su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);
- Relativamente ai punti di emissione **n. 12 e 19** su un campionamento eseguito alla data di messa a regime (**un prelievo relativamente a portata, Acido acetico e Acido formico**).

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare ad ARPAE e al Comune le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate,

deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ☐ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ☐ metodi normati e/o ufficiali
- ☐ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Acidi Organici	NIOSH 2011 (campionamento su fiala gel di silice ed analisi in cromatografia ionica o gascromatografia)

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 11 (per tutti portata e polveri).

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta C.P. COLOR SRL (ex Sirio Company srl) (Imp. v. FRANKLIN N. 20/C) CARPI (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995 Voltura

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta SIRIO COMPANY SRL, con nota assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 20/11/2018 con prot. n. 24116, ha comunicato la cessione di ramo d’azienda, relativamente all’attività di tintoria, svolta negli impianti ubicati in comune di Carpi (MO), v. Franklin n. 20/C, alla ditta C.P. COLOR SRL.

Nello stabilimento di cui sopra sono svolte attività di tintoria di capi di abbigliamento.

L'attività di cui sopra è autorizzata all’utilizzo di sorgenti di rumore come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 160 del 18/3/2015 per la configurazione di seguito descritta.

Le principali sorgenti di rumore sono rappresentate:

- a) da attrezzature e impianti posizionati all’interno dei locali produttivi (mulinelli, rotative, vasche tintura, essiccatoi, centrale termica ecc.);
- b) da impianti ubicati all’esterno del fabbricato (compressori, camini estrazione, ecc.);
- c) dalle attività di carico e scarico;

- la ditta è inserita all'interno di una classe V – area prevalentemente industriale, con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
 - i ricettori maggiormente esposti sono costituiti da edifici ad uso produttivo ubicati anch'essi in classe V;
 - in prossimità della ditta non sono presenti edifici adibiti ad uso residenziali;
 - le sorgenti di rumore sono utilizzate esclusivamente in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00);
 - le misure di rumore mostrano il rispetto del valore limite assoluto diurno presso i ricettori maggiormente esposti (classe V);
- non essendo presenti residenze e/o uffici nelle immediate vicinanze dell'insediamento, il TCA incaricato dalla ditta non ha effettuato valutazioni in merito al criterio differenziale;

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio dell'A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Carpi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto acustico, acquisito agli atti con prot. n. 123194 del 30/12/2014, che richiama il parere favorevole sulla documentazione suddetta espresso da ARPA - Distretto Area Nord-Carpi con atto protocollato al n. 64933 del 19.12.2014;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo posto in comune di Carpi (MO), v. Franklin n. 20/C delle sorgenti di rumore a servizio della ditta C.P. COLOR SRL nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Le sorgenti di rumore da utilizzare, nonché le modalità d'installazione/uso delle sorgenti, devono essere conformi alle condizioni descritte nella documentazione allegata alla domanda di autorizzazione, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.;
- 2) Il ciclo di lavorazione deve essere svolto esclusivamente in periodo di riferimento diurno, ossia fra le ore 06:00 e le ore 22:00;
- 3) In corso d'esercizio dell'attività devono essere garantite modalità di conduzione tecnico/gestionali dei macchinari, delle apparecchiature e degli impianti tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante (es. verifiche e manutenzioni periodiche, sostituzioni delle parti e degli apparati deteriorati, ecc.);
- 4) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico, strutturale e organizzativo che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, ivi compresa l'eventuale estensione dell'attività al periodo di riferimento notturno (22:00-06:00), è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.
da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.